DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER MIGLIORARE LE STRUTTURE LOGISTICHE NEL SETTORE DELLA DIFESA CIVILE

# Art. 2

## Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Versione in vigore dal 10 settembre 2001, non più in vigore dal 11 novembre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile |
| Estremi | Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-il-coordinamento-operativo-delle/art-2-modificazioni-al-decreto-legislativo-30-luglio-1999-n-303/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it